

N. R.G. 456/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile avente ad oggetto la causa iscritta al n. 456 dell'anno 2015, pendente

tra

(C.F.

dell'avv. Nicola Maggi del Foro di Ivrea, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Reinhard Gebh

unitamente all'atto di citazione e procura speciale in calce all'atto di citazione;

PARTE ATTRICE

contro

(C.F.

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

oggetto: acquisto a non domino di autovettura ai sensi del diritto tedesco

CONCLUSIONI

- di aver immatricolato, il 30.11.2012, il veicolo presso gli uffici del registro automobilistico tedesco;
- successivamente, nel gennaio 2014, di aver incaricato di procedere alla vendita della suddetta automobile la società tedesca "Autozentrum Gelsenkirchen", la quale, in persona del legale rappresentante p.t. Engin Uslu, ha provveduto a caricare annuncio di vendita sul sito internet "AutoScout24.de";
- di essere stato denunciato da _____ che, presa visione dell'annuncio online, ha riconosciuto la vettura come la propria, sottrattale nel 2012 sul territorio italiano, come esposto da costei nella denuncia presentata il 3.08.2012 alle autorità italiane, e che in relazione a tali fatti si è rivolta alla Polizia di Lier in Belgio (in data 12.02.2014) e alla Polizia di Gelsenkirchen in Germania (in data 13.02.2014), presentando denuncia;
- appreso quanto sopra, il 13.02.2014, la Polizia di Gelsenkirchen ha disposto il sequestro dell'autoveicolo e la Procura di Essen ha avviato un procedimento penale a carico dell'odierno attore;
- dalle indagini, è emerso che la predetta Lamborghini è stata acquistata dalla "Das Autowerk GmbH & co. KG" da un cittadino italiano, Vincenzo Foggetti, per l'importo di € 56.000,00.

Sulla base delle esposte allegazioni, l'attore, ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice italiano ed applicabile il diritto tedesco sulla base dell'art. 51 della legge n. 218/2015, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di accertare in suo favore l'acquisto *a non domino* a far data dal 28.11.2012 dell'automobile Lamborghini Gallardo, tg GE-KC10, n. identificativo ZHWGE11S24LA01221.

In diritto, _____ ha osservato che, sulla base del paragrafo 932 del Codice Civile tedesco -Bürgerliches Gesetzbuch- (d'ora innanzi, per brevità, BGB), l'acquirente diviene proprietario attraverso un trasferimento effettuato in conformità al paragrafo 929

BGB anche qualora la cosa non appartenga all'alienante, salvo che egli non si trovasse in malafede. Inoltre, il paragrafo 935 del medesimo codice prevede che l'acquisto ai sensi del paragrafo 932 non possa avvenire allorché la cosa sia stata rubata al proprietario o questi l'abbia smarrita o perduta.

Secondo l'attore, egli sarebbe da ritenere proprietario in quanto non vi è prova dell'effettiva sottrazione del veicolo alla NIUTTA ed egli è venuto in possesso dello stesso acquisendo anche il certificato di proprietà italiano e tre chiavi di circolazione. La non effettiva sottrazione è stata argomentata evidenziando la difficoltà di duplicare le chiavi, la circostanza che nella prassi il certificato di proprietà non venga tenuto dentro l'auto, le diverse dichiarazioni rese dalla alle autorità concernenti le modalità della sottrazione, la tardività della denuncia effettuata dalla convenuta in Italia (15 giorni dopo la sottrazione dell'auto).

Inoltre, la parte ha sostenuto che, nonostante il documento di proprietà al momento del suo acquisto riportasse quale proprietario secondo corrente prassi, tali certificati riportino solo i nomi dei titolari originari delle auto al fine di evitare inutili aggiunte. Quanto alla propria buona fede, ha posto in rilievo la qualità professionale della venditrice Das Autowerk GmbH & co. KG.

All'udienza del 18.11.2015, avanti al Giudice designato, è comparso per parte attrice l'avv. Nicola Maggi, il quale ha chiesto concedersi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; nessuno è comparso per parte convenuta e, rilevata la regolarità della notifica della citazione, ne è stata dichiarata la contumacia.

Con ordinanza 12.04.2016, è stata ammessa la prova testimoniale delegata nelle forme della rogatoria internazionale di cui al Regolamento CE n. 1206/2001, presso le autorità giudiziarie tedesche competenti di Düsseldorf e di Gelsenkirchen, con la conseguente

traduzione - da parte di traduttore nominato d'ufficio, Edwin Marian Badea - in lingua tedesca degli atti e dei documenti depositati in italiano da parte attrice nonché del formulario redatto dal giudice.

Escussi i testi nei Tribunali tedeschi, è stata nominata quale traduttore dei verbali l'avv. Emanuela Bianco.

All'udienza 20.9.2017, con ordinanza a verbale è stata disposta CTU in materia di diritto tedesco sul seguente quesito: *“il CTU, esaminati gli atti di causa, eseguiti tutti gli accertamenti necessari, dica, secondo le norme del diritto tedesco vigente, quali sono i presupposti per l'acquisto a non domino della proprietà di un'autovettura, sulla base della norma citata dall'attore o di altra norma del diritto tedesco applicabile al caso di specie”*, nominando quale CTU l'avv. Stefano Stoppani, iscritto all'albo dei CTU istituito presso il Tribunale di Verona (in assenza di esperti in materia iscritti all'albo del Tribunale) e che ha prestato giuramento all'udienza del 10.11.2017.

All'udienza dell'11.04.2018, il difensore di parte attrice ha contestato il contenuto della consulenza, dichiarando che *“il CTU avrebbe inoltre dovuto solo illustrare quali sono i presupposti secondo le norme del diritto tedesco per l'acquisto a non domino della proprietà di una autovettura, sulla base della norma citata dall'attore o di altra norma del diritto tedesco applicabile al caso di specie, e non quello di compiere già una valutazione del possibile inquadramento concreto della fattispecie in esame”* e che, pertanto, le conclusioni formulate nell'elaborato peritale *“sono totalmente inconferenti e fuorvianti, non avendo lo stesso in alcun modo risposto ai quesiti postigli, ma avendo anzi ecceduto i limiti del mandato conferitogli”*. Alla luce di tali osservazioni, parte attrice ha chiesto rinnovarsi la consulenza tecnica d'ufficio, mediante nomina di nuovo consulente tecnico, ovvero, in subordine, che il CTU venisse chiamato a chiarimenti in merito alle proprie deduzioni.

Il Giudice, dopo aver riservato la decisione in merito alle questioni avanzate da parte attrice all'udienza del 16.05.2018, ha pronunciato ordinanza per mezzo della quale ha

rigettato le istanze formulate dall'odierno attore e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 13.06.2018, il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni come sopra trascritte.

2. Accoglimento della domanda formulata da parte attrice

Preliminarmente occorre osservare che sussiste competenza giurisdizionale del giudice italiano ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 1215/2012 in vigore dal 10.01.2015, essendo la convenuta domiciliata nello Stato Italiano.

Quanto al diritto sostanziale applicabile, rilevato che il bene mobile oggetto della presente controversia è collocato in Germania, ai sensi dell'art. 51, comma 1 della legge n. 218/1995, devono essere applicate le norme sancite dall'ordinamento tedesco sulla base del principio del *locus rei sitae*, secondo il quale "*il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali su beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano*".

Ciò posto, al fine di accertare se, alla luce delle previsioni contenute all'interno del Codice Civile tedesco, l'acquisto dell'automobile Lamborghini (modello Gallardo) sia stato effettuato validamente da parte attrice, con ordinanza datata 20.09.2017 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.

Quanto alla relazione del CTU, prima di esaminare la stessa, occorre chiarire che appare esauriente e completa quanto alla ricognizione della normativa tedesca applicabile al caso di specie (acquisto di bene mobile, in particolare un'automobile, *a non domino*) ed alla disamina dei formanti dottrinale e giurisprudenziale. Tuttavia, la relazione appare andare oltre l'incarico conferito laddove, pur precisando che si tratta di questioni di fatto demandate al giudice, giunge comunque a valutare le prove ed applicare le norme prima esplicate alla fattispecie in esame, compito non affidato al consulente e riservato al giudicante.

Pertanto, si considererà la relazione del CTU avv. Stoppani nella sola parte in cui esamina l'ordinamento tedesco.

Poste tali premesse, dalla consulenza è emerso che le norme di diritto tedesco rilevanti nel caso di specie si trovano nel Libro terzo, Sezione terza, Titolo terzo, paragrafi 929, 932 e 935 BGB.

Il § 929, periodo 1, BGB stabilisce per il trasferimento della proprietà di una cosa mobile, occorre che il proprietario consegni il bene all'acquirente e che entrambi siano d'accordo che la proprietà dello stesso debba essere trasferita. Il successivo § 932 del BGB (rubricato "*Acquisto in buona fede dal non legittimato*"), recita che "*1) l'acquirente diviene proprietario attraverso un trasferimento effettuato secondo il § 929 anche quando la cosa non appartenga all'alienante, a meno che egli al tempo, nel quale secondo detta disposizione avrebbe dovuto acquistare la proprietà, non fosse in buona fede [...]. 2) L'acquirente non è in buona fede quando gli è noto, o gli è ignoto in seguito a colpa grave, che la cosa non appartiene all'alienante*".

Infine, secondo il § 935 del BGB non è possibile l'acquisto di proprietà ai sensi del § 929, nonostante la buona fede dell'acquirente, quando la cosa è stata rubata al proprietario, questi l'ha smarrita o l'ha altrimenti perduta.

Quanto all'interpretazione di tali norme, il CTU ha osservato che, qualora il proprietario consegni il proprio veicolo in vendita ad un soggetto che si presenta come potenziale acquirente autorizzandolo ad una prova su strada, ciò implica che la consegna sia finalizzata unicamente alla conoscenza del veicolo in preparazione della decisione di acquisto e comporta una perdita involontaria del dominio sul bene, realizzando i presupposti di cui al § 935 ed impedendo l'acquisto a non domino nel caso di successiva vendita (Corte d'Appello di Colonia 18.04.2005 -pag. 17 della relazione).

Inoltre, quanto al concetto di buona fede di cui al § 932 del BGB, dalla relazione emerge che consiste nella circostanza che l'acquirente ignori, senza colpa grave che la cosa non

appartiene al venditore. Si tratta di una nozione paragonabile a quella contenuta nel nostro codice civile all'art. 1147, laddove il possessore, perché possa essere considerato in buona fede, deve possedere ignorando di ledere l'altrui diritto, fermo restando che la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

In particolare, quanto al requisito della buona fede nell'acquisto a non domino di autoveicolo, la giurisprudenza tedesca ha precisato che, solo quando il venditore del mezzo è un rivenditore di auto, l'acquirente non è tenuto a controllare se dai documenti del veicolo risulti identità tra venditore e titolare del veicolo, in quanto il fatto che il rivenditore di auto non sia registrato come proprietario del veicolo di solito non è motivo di sospetto poiché l'acquirente può fare affidamento che il venditore è stato incaricato della vendita dalla persona indicata nel certificato. Diversamente, quando il venditore è un privato, l'acquirente è tenuto a tale controllo e in caso di mancata corrispondenza deve effettuare indagini ulteriori "se non vuole soggiacere all'accusa di aver violato la dovuta diligenza in misura insolitamente grave e di aver lasciato ignoto ciò che ciascuno avrebbe dovuto chiarire" (Corte d'Appello di Colonia 14.07.2017 e Corte Federale di Giustizia 13.12.2013 -pagg. 19 e 21 della relazione).

In altre parole, la carta di circolazione deve contenere il nome del venditore a meno che il cedente non sia un rivenditore di autoveicoli perché quando si acquista da un rivenditore non ci si aspetta la registrazione del venditore, che non è usuale, potendo l'acquirente fare affidamento nella circostanza che il venditore è stato incaricato della vendita dalla persona indicata nel certificato (Corte federale di Giustizia, sentenza 13.12.2013 -V ZR 58/13,NJW 2014, 1524).

Occorre, poi, effettuare ulteriori indagini qualora si acquisti un veicolo usato qualora vi siano elementi incongruenti o di sospetto come il prezzo di vendita molto favorevole o una situazione di vendita "ambulante" (Corte Regionale 04.07-2017 pag. 20, 21 della relazione).

Applicando le citate norme al caso di specie, la domanda attorea deve trovare accoglimento, avendo l'attore provato i presupposti in fatto per l'acquisto della proprietà dell'automobile marca Lamborghini, modello Gallardo, numero identificativo ZHWGE11S24LA01221, in capo al signor _____ a far data dal 28.11.2012.

Dalla documentazione in atti (con la precisazione che non possono accogliersi in quanto tardive e in difetto di istanza di rimessione in termini le istanze di produrre documenti nuovi e acquisirne altri effettuate dall'attore al CTU) e dalle prove testimoniali assunte in corso di causa a mezzo di rogatoria, appare provato che il 28.11.2012 la concessionaria DAS AUTOWERK ha venduto all'attore l'autoveicolo sopra citato, consegnando due chiavi e libretto di circolazione.

Al riguardo, devono considerarsi le dichiarazioni del venditore persona fisica che si è occupato della vendita Wolfgang Breuer, di Kerim Cukur (nipote dell'attore, cui è stata consegnata l'auto pagata ed acquistata dal nonno affinché il nipote potesse utilizzarla) e degli amici di quest'ultimo Yasin Uslu e Sedat Guner, che lo hanno accompagnato dal concessionario per la consegna dell'auto. Tutti i testi hanno confermato la consegna unitamente all'auto di due chiavi (il venditore ha affermato trattarsi di tre chiavi ma a fronte delle concordi dichiarazioni degli altri tre testi deve ritenersi provato che fossero due). Wolfgang Breuer ha dichiarato che sono stati altresì consegnati al nipote dell'acquirente il libretto di circolazione e la cartellina documenti originali e la circostanza è stata confermata da Kerim _____ e Sedat Guner.

Si è, dunque, verificata la consegna del bene, completo di doppia chiave e documenti di proprietà, e deve ritenersi che l'acquirente fosse in buona fede. Infatti, alla luce delle precisazioni sopra effettuate circa la nozione di buona fede come delineata dalla giurisprudenza, la vendita da parte di un rivenditore di auto e non di un privato, la consegna del libretto di circolazione e di due chiavi sono circostanze che escludono in

capo all'acquirente la necessità di effettuare indagini sul proprietario, non essendovi motivi di sospetto.

Non è provato, invece il presupposto per l'applicabilità del § 935 che escluderebbe l'acquisto a non domino. Come sopra chiarito, infatti, nell'ipotesi di sottrazione involontaria dell'auto alla originaria proprietaria odierna parte convenuta, il trasferimento di proprietà ai sensi del § 932 sarebbe escluso.

La a mezzo del suo legale, ha dichiarato che, in data 20 luglio 2012, ha partecipato ad una negoziazione per la vendita della propria Lamborghini mod. Gallardo con Franco Salpietra e Vincenzo Foggetti; quest'ultimo, "*con il pretesto di volere effettuare una prova su strada e di voler far controllare il veicolo in un'officina*", è entrato in possesso dell'auto e da quel momento è rimasto "*latitante con l'autovettura*" medesima (doc. 13).

Tuttavia, a fronte della consegna di due chiavi e del libretto di circolazione al da parte della concessionaria tali dichiarazioni non paiono credibili. Verosimile, invece, è che costei abbia perso il possesso del veicolo per averlo venduto a Vincenzo Foggetti, che poi lo ha rivenduto a DAS AUTOWERK (doc. 13) e che, poi, avendo verificato la scopertura dell'assegno con cui il Foggetti le ha pagato il prezzo, abbia proposto denuncia alle autorità qualificando impropriamente i fatti come "furto", nonostante l'avvenuta compravendita con inadempimento al pagamento del prezzo. Non appare credibile, infatti, che vengano consegnate al mero fine di far effettuare un giro di prova due chiavi del mezzo e la carta di circolazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi proprietario, ai sensi del diritto tedesco, dell'automobile marca Lamborghini, modello Gallardo numero identificativo ZHWGE11S24LA01221, a seguito di acquisto a non domino avvenuto il 28.11.2012.

3. Le spese del giudizio

Le spese di lite sono regolate dal criterio della soccombenza e devono essere poste a

carico della convenuta contumace.

I compensi vengono liquidati come segue, tenuto conto del valore di causa (euro 59.000,00 -valore del veicolo) e dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, applicando i valori medi, tenuto conto per un verso del carattere transnazionale della controversia stante l'applicabilità del diritto tedesco e per altro verso della mancata costituzione della convenuta che non ha quindi comportato l'esame delle difese di costei:

- fase di studio euro 2.430,00;
- fase introduttiva euro 1.550,00;
- fase istruttoria e di trattazione euro 5.400,00;
- fase decisoria euro 4.050,00.

Stante la domanda contenuta nelle conclusioni, deve disporsi il pagamento dei compensi sopra indicati (complessivi euro 13.430,00, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA) in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Le spese di traduzione e di CTU, come già liquidate con i decreti 26.09.2017 e 09.04.2018 devono parimenti essere poste a carico della convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile avente ad oggetto la causa n. 456 dell'anno 2015, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

accerta che _____ deve ritenersi proprietario, ai sensi del diritto tedesco, dell'automobile marca Lamborghini, modello Gallardo, targata GE-KC 10 (D), numero identificativo ZHWGE11S24LA01221, a seguito di acquisto *a non domino* avvenuto il 28.11.2012;

condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, con distrazione a favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario;

pone le spese di traduzione e CTU, come liquidate nei decreti 26.09.2017 e 09.04.2018 a carico della convenuta

Ivrea, 09.04.2019

Il Giudice

Carlotta Pittaluga

Provvedimento depositato al termine del congedo obbligatorio ai sensi dell'art. 16 lett a) e c) d.lgs n. 151/2001.